

STATUTO ASSOCIAZIONE "PRO LOCO AVIANO"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE

- 1.1 Si determina che l'Associazione Pro Loco di Aviano ha sede legale in Via Ospedale 6 di AVIANO (PN).
- 1.2 L'eventuale trasferimento della sede stessa non comporta modifiche al presente statuto.
- 1.3 La Pro Loco di Aviano aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia), tramite l'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.

ARTICOLO 2

CARATTERISTICHE E COMPETENZA TERRITORIALE

- 2.1 La Pro Loco è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico.
- 2.2 Essa ha competenza nel Comune di AVIANO.
La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui non esista altra associazione Pro Loco aderente all'UNPLI.

ARTICOLO 3

FINALITÀ

- 3.1 La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo.
- 3.2 In particolare si propone le seguenti finalità:
 - a. Tutela e miglioramento delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;
 - b. Assistenza tutela e informazione turistica;
 - c. Iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
 - d. Promozione ed assunzione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali, turistiche;
 - e. Compiti di vigilanza sul prodotto turistico;
 - f. Attività editoriali, pubblicazioni periodiche di informazione;
 - g. Attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali;
 - h. Collaborazione con l'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia quale organo rappresentativo delle Pro Loco regionali e di collegamento con la Regione Friuli Venezia Giulia;
 - i. La possibile eventualità di aprire e gestire circoli per soci.

ARTICOLO 4

FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

- 4.1** Il patrimonio della Pro Loco è formato da:
- a. le quote sociali la cui entità è annualmente stabilite dall'Assemblea dei soci nel bilancio di previsione per l'anno solare successivo;
 - b. contributi dei soci;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. contributi dell'Unione Europea;
 - g. proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
 - h. erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
 - i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j. entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 4.2** Gli avanzi di amministrazione risultati della gestione, al netto di eventuali fondi di riserva deliberati dall'Assemblea dei soci, vanno impegnati per le attività istituzionali dell'anno successivo.
- 4.3** E', comunque, fatto assoluto divieto di distribuire ai soci eventuali proventi delle attività esercitate.

ARTICOLO 5

SOCI

- 5.1** I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari. Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua. Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione. Socio benemerito è il socio nominato tale dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco. Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione.
- 5.2** I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

- a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
 - b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco (con esclusione dei Soci Benemeriti ed Onorari);
 - c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
 - d. di ricevere la tessera della Pro Loco;
 - e. di ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
 - f. di frequentare i locali della Pro Loco;
 - g. di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.
- 5.3 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

ARTICOLO 6

DIRITTI E DOVERI

- 6.1 I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall'Assemblea in occasione della approvazione del bilancio preventivo.
- 6.2 I Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota.
- 6.3 Tutti i Soci, purché maggiorenni alla data dello svolgimento dell'assemblea, hanno diritto:
- a. di voto per eleggere gli Organi statutari della Pro Loco;
 - b. di essere eletti alle Cariche statutarie della Pro Loco, come indicato dal presente Statuto;
 - c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
 - d. a ricevere la tessera della Pro Loco;
 - e. a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
 - f. a frequentare i locali della Pro Loco;
 - g. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.
- 6.4 I soci hanno il dovere di ossequiare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di curarne l'immagine e di garantirne l'assetto economico.

ARTICOLO 7

AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 7.1 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i residenti nel Comune ed altresì da coloro che per motivazioni varie (villeggianti ex residenti ecc.) sono interessati all'attività della Pro Loco.
- 7.2 L'ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di regolare istanza.
- 7.3 Una volta deliberata dal Consiglio Direttivo la richiesta di ammissione a socio della Pro Loco di Aviano, l'effettiva qualifica di socio inizierà dal versamento della quota sociale prevista.
- 7.4 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
- 7.5 La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità e indegnità *come indicato 6.4.*

- 7.6 L'esclusione di un Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco secondo *il punto 7.5.*

ARTICOLO 8

ORGANI

- 8.1 Sono organi dell'Associazione:
- a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e. il Collegio dei Proibiviri.

ARTICOLO 9

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 9.1 L'Assemblea dei soci rappresenta la universalità degli associati, e le sue decisioni nel rispetto dello statuto e regolamento obbligano tutti gli iscritti.
- 9.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.
- 9.3 La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l'ora, e ne fissa l'ordine del giorno.
- 9.4 La convocazione assembleare deve pervenire ai soci almeno dieci (10) giorni prima della data fissata anche utilizzando il recapito postale ordinario. L'avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale.
- 9.5 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente, è presieduta dal *Presidente* d'Assemblea nominato dall'Assemblea stessa.
- 9.6 Durante l'Assemblea il Presidente dell'Associazione se lo ritiene utile, può ricorrere a persona competente in specifici argomenti.
- 9.7 All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale dell'anno in corso; hanno diritto di voto i soci che risultino in regola con le quote sociali dell'anno precedente ed abbiano versato la quota entro la data della riunione dell'assemblea ordinaria indicata al *punto 9.15.*
- 9.8 E' ammessa una sola delega per ogni socio.
- 9.9 Tutti i soci sono eleggibili agli organi statutari.
- 9.10 Il Presidente del Consiglio Direttivo nominerà due (2) scrutatori che risponderanno con il Presidente d'Assemblea della regolarità dello spoglio.
- 9.11 Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei due terzi (2/3) dei seggi da assegnare.
- 9.12 L'Assemblea dei soci, da mandato al Consiglio Direttivo per quanto previsto dal presente statuto e regolamento, fino al termine del suo mandato o decadenza.
- 9.13 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
- 9.14 Spetta all'Assemblea straordinaria, deliberare sulle modifiche statutarie, per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo decaduto prima del mandato e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 9.15 L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di febbraio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio di previsione per l'anno in corso.

- 9.16 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
- 9.17 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).
- 9.18 Spetta all'Assemblea deliberare sul programma generale di attività, sul conto consuntivo, conto patrimoniale, conto preventivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 9.19 Spetta, inoltre, all'Assemblea la elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
- 9.20 L'Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo (1/3) dei soci da presentare al Consiglio Direttivo il quale convocherà tutti i soci con le modalità del punto 9.4-9.5.
- 9.21 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria.
- 9.22 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi (2/3) dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza (51%) dei soci aventi diritto al voto.
- 9.23 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti (gli astenuti non sono considerati votanti).
- 9.24 L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.
- 9.25 L'Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).
- 9.26 Dalle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.
- 9.27 Dalle riunioni assembleari il verbale deve obbligatoriamente indicare gli argomenti trattati ed i voti espressi, i soci presenti e i soci votanti.

ARTICOLO 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 7 ad un massimo di 13 Consiglieri eletti a votazione segreta dall'Assemblea stessa. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo verrà proposto ai Soci nell'avviso di convocazione e approvato dall'Assemblea nella seduta indetta per l'elezione del Consiglio Direttivo.
- 10.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due (2) anni e sono rieleggibili.
- 10.3 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all'Associazione Regionale fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
- 10.4 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che invierà almeno tre (3) giorni prima a tutti i componenti l'ordine del giorno.
- 10.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce *almeno una volta al mese ed ogni qual volta lo ritenga opportuno* il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi (2/3) dei Componenti.
- 10.6 Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro il 15 gennaio decade automaticamente dalla carica.
- 10.7 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi

da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.

10.8 *Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.*

10.9 I Consiglieri che risultano per tre volte di seguito inadempienti o assenti nello svolgimento delle mansioni o incarichi preposti, con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti.

10.10 In caso di dimissioni o mancanza per qualsiasi motivo, si procederà come segue:

- a. i Consiglieri mancanti saranno sostituiti dai Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga, qualora ne sia compromessa la funzionalità del Consiglio Direttivo, sarà indetta una nuova Assemblea elettiva ad integrazione del Consiglio Direttivo;
- b. solamente nel caso che la vacanza o dimissioni dei Consiglieri del Direttivo sia contemporanea o comunque, riguardi più della metà dei Consiglieri del Direttivo l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto dal mandato conferito dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo decaduto o dimissionario resta però in carica per la gestione ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo che dovrà avvenire entro un periodo massimo di 45 giorni.

10.11 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla predetta Assemblea, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

10.12 Per la validità delle deliberazioni occorre almeno la maggioranza dei consiglieri previsti dal Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

10.13 Spetta al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sull'entità della quota sociale annua, deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri, Revisori e Proibiviri, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci.

10.14 Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei soci tutte le innovazioni che riterrà idonee alla crescita e sviluppo dell'Associazione.

10.15 Fa parte del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive, il Sindaco del Comune o un suo rappresentante.

10.16 Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio Direttivo esponenti in tutti i settori, per permettere allo stesso la più ampia conoscenza dell'argomento da deliberare.

10.17 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

10.18 In casi particolari, se all'interno del Consiglio Direttivo non vi è, la disponibilità di nominare un Segretario che verbalizzi le varie riunioni, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, potrà chiedere supporto a persona esterna che svolgerà esclusivamente tale funzione con nomina del Presidente di "Segretario verbalizzante"; se richiesto potrà venire indennizzato da eventuali spese; il Segretario verbalizzante non ha diritto di voto.

ARTICOLO 11

IL PRESIDENTE

- 11.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.
- 11.2 *Se durante la prima votazione non risulterà eletto il Presidente a maggioranza, la votazione sarà ripetuta ad oltranza, escludendo dalla candidatura il consigliere che avrà ottenuto il minor numero di voti. (a parità di voti sarà escluso dall'elezione il consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Associazione, in caso di parità prevale il più anziano d'età).*
- 11.3 Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno con le stesse modalità del Presidente.
- 11.4 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo (due anni). Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
- 11.5 Per qualsiasi motivo di mancanza o impedimento del Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente o dal 2° Vice Presidente.
- 11.6 In caso che il Presidente o i Vice presidenti manchino o diano le dimissioni anticipatamente al mandato, il Consiglio Direttivo provvederà all'elezione di un nuovo Presidente o Vice Presidente nel suo seno entro quindici (15) giorni.
- 11.7 Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio la responsabilità *temporale* dell'amministrazione dell'associazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.
- 11.8 Inoltre il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'*Assemblea dei Soci*, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.
- 11.9 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco.
- 11.10 Il Presidente è responsabile del personale dipendente della Pro Loco
- 11.11 E' assistito dal Segretario.

ARTICOLO 12

IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

- 12.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente.
- 12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e cura il normale funzionamento degli uffici (*tenendo fermo* i casi per quanto previsto *dal punto 10.18*).
- 12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
- 12.4 Il Segretario assume anche i servizi di tesoreria.

- 12.5** Il Segretario ha in particolare i seguenti compiti:
- a. partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia consigliere, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci;
 - b. predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
 - c. esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi;
 - d. amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
 - e. redige la stesura dei bilanci e del conto patrimoniale;
 - f. provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
 - g. deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo e del conto patrimoniale almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

ARTICOLO 13

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 13.1** Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti, a votazione segreta ogni due (2) anni, dall'Assemblea dei Soci e sono rieleggibili.
- 13.2** Il Collegio dei Revisori dei conti decade con il Consiglio Direttivo.
- 13.3** Esso ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
- 13.4** Il Presidente è colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
- 13.5** Il Collegio dei Revisori dei conti ad ogni esame della contabilità sociale, deve redigere verbale con una breve relazione dove indicheranno lo stato contabile dell'Associazione.
- 13.6** Il verbale con l'allegata relazione è consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.
- 13.7** Il Presidente dei Revisori dei Conti, se invitato, può prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

ARTICOLO 14

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 14.1** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, a votazione segreta ogni due (2) anni, dall'Assemblea dei Soci; essi sono rieleggibili.
- 14.2** Il Collegio dei Probiviri non decade con il Consiglio Direttivo.
- 14.3** Il Presidente è colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
- 14.4** I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i Soci e Organi Sociali che porteranno alla loro attenzione *con istanza scritta non oltre quindici (30) giorni* dalla presunta violazione o controversia.
- 14.5** Il Collegio dei Probiviri deve decidere entro trenta (30) giorni dalla presentazione della controversia la risoluzione del disaccordo.
- 14.6** Il Collegio dei Probiviri può affidare le risoluzioni di controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia ai sensi

delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I..

ARTICOLO 15

IL PRESIDENTE ONORARIO

- 15.1** Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.
- 15.2** Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ARTICOLO 16

CONTROLLO E VIGILANZA

- 16.1** La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro.
- 16.2** La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
- 16.3** La Pro Loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.
- 16.4** Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative.
- 16.5** Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.
- 16.6** La Pro Loco deve depositare, entro trenta giorni, le modifiche del proprio statuto presso l'Associazioni fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
- 16.7** Nel caso in cui vengano a mancare i requisiti previsti *dal punto 4.1*, la Pro Loco viene commissariata dall'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia per quanto di sua competenza.

ARTICOLO 17

DISPOSIZIONI GENERALI

- 17.1** Le eventuali modifiche al presente Statuto, deliberate dall'Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti, vanno depositate direttamente dal Presidente della Pro Loco presso uno studio notarile per la registrazione all'ufficio registro competente per territorio.

ARTICOLO 18

SCIoglimento DELLA PRO LOCO

- 18.1** La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria.
- 18.2** Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato all'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, al Comune di residenza, agli organi di polizia competenti.
- 18.3** In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.
- 18.4** In caso di scioglimento della Pro Loco gli eventuali residui attivi

devono essere devoluti al Comune di appartenenza e/o ad un'altra Associazione con fini di utilità sociale.

ARTICOLO 19

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- 19.1** Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento della Pro Loco di Aviano, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali e regionali riguardanti le Pro Loco, nonché alle norme e regolamenti dell'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia e dell'UNPLI.
- 19.2** Lo Statuto viene approvato dalla Assemblea Generale Straordinaria dei Soci.
- 19.3** Il Regolamento è predisposto e deliberato dal Consiglio direttivo della PRO Loco di Aviano.

ARTICOLO 20

RIFERIMENTI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

- 20.1** Il presente Statuto sostituisce i precedenti Statuti.
- 20.2** Il presente Statuto integra l'Atto Costitutivo dell'associazione "PRO LOCO di AVIANO registrato dal dott. Mario Briganti notaio di Polcenigo a Sacile il 23 Maggio 1967 con n.280 e Rep.Not.n.7681 modificando lo Statuto in allegato n.948 e quello seguente approvato nell'assemblea straordinaria del 21 Dicembre 1982 con sede in Aviano e registrato dal notaio Sperandeo Maria Luisa di Stefano di Aviano con n. repertorio 921 e raccolta 122.

Visti i riferimenti Costitutivi e Statutari, come previsto dall'ultimo Statuto in esercizio, il Consiglio Direttivo di sua iniziativa ha convocato l'assemblea straordinaria dei soci, i quali approvano il presente atto statutario a maggioranza tenutosi ad Aviano presso la sede della Casa dello Studente in Via S. Giorgio il 15 Dicembre 2003, ed entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Proposto dal Consiglio Direttivo il 3.12.2003
Ghiglianovich Michele
Tassan Mazzocco Danilo
Gobbato Monica
Basaldella Assunta
Gargan Sandra
Fabbro Adriano
Lupieri Paolo
Ossena Giancarlo